

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 235-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE LAPENTA)

Comunicata alla Presidenza il 22 ottobre 1984

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Norme di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro dell'Interno**

**e col Ministro di Grazia e Giustizia**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1983

---

ONOREVOLI SENATORI. — Gli Stati membri dell'ONU, con Convenzione stipulata a New York il 14 dicembre 1973, hanno ritenuto di aderire all'esigenza di offrire una maggior tutela alle persone internazionalmente protette, ivi compresi gli agenti diplomatici.

Tanto imponeva il dilagare di episodi terroristici, tentati o consumati, in danno dei predetti soggetti e dei loro beni e privati e dei loro uffici.

Si riteneva nella predetta Convenzione di poter perseguire tale scopo e attraverso un aggravamento delle pene per i responsabili di siffatte aggressioni e attraverso uno svelgimento delle norme processuali.

Con legge 8 luglio 1977, n. 485, ne è stata autorizzata la ratifica.

Col disegno di legge in esame, comunicato alla Presidenza del Senato in data 17 ottobre 1984 dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, si introduce una normativa che rende possibile l'attuazione della Convenzione anche in Italia.

Il testo licenziato dalla Commissione, e che si sottopone all'Aula per l'approvazione, si compone di quattro articoli.

Nell'articolo 1 sono indicati i reati per i quali è previsto un aumento di pena, da un terzo alla metà, quando siano consumati o tentati in danno di persone che godono della speciale protezione ed elencate nell'articolo 1 della citata Convenzione, sempre che tali reati siano determinati, anche indirettamente, dalle funzioni esercitate dalla persona offesa.

Nell'articolo 2 si conferma la competenza del giudice italiano, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, per la punizione:

a) del cittadino che commetta all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1;

b) dello straniero che commetta all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1, a causa delle funzioni che egli esercita per conto dello Stato italiano;

c) dello straniero che commetta all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1 quando si trovi nel territorio dello Stato e non sia disposta l'estradizione.

L'articolo 3 contiene norme tendenti ad accelerare le procedure.

L'articolo 4 attiene all'entrata in vigore del provvedimento.

LAPENTA, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SANDULLI)

7 febbraio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

appare necessario un coordinamento dell'articolo 2 con gli articoli 295, 296 e 298 del codice penale, nonché con la normativa relativa ai reati di terrorismo (altrimenti le più gravi penalità previste dalla nuova legge potrebbero sommarsi ad aggravamenti già presenti nell'ordinamento);

appare in distonia con l'articolo 3 il contenuto della relazione (pagina 2, alinea 1,

dove si parla di tumulti, dei quali non è traccia nella norma);

a proposito dell'estradizione, in riferimento ai commi terzultimo e ultimo dell'articolo 10, si impone una rielaborazione la quale tenga conto del divieto costituzionale di estradizione dello straniero per reati politici (articolo 10, ultimo comma, della Costituzione). L'ultimo comma dell'articolo 10 del disegno di legge, nell'attuale formulazione, potrebbe far pensare a una derogabilità (« in quanto compatibili ») del precetto contenuto nel terzultimo comma anche in riferimento ai casi in cui all'estradizione ostino precetti costituzionali.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

Ai fini dell'articolo 1 della Convenzione per la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973, di cui alla legge 8 luglio 1977, n. 485, per persone internazionalmente protette si intendono:

1) i Capi di Stato, incluso ogni membro di corpo collegiale che svolga le funzioni di Capo di Stato in base alla Costituzione dello Stato interessato; i Capi di Governo ed i Ministri degli affari esteri, allorchè una di tali persone si trovi in uno Stato estero, nonchè i membri della famiglia che li accompagnano;

2) gli agenti e rappresentanti diplomatici e consolari di Stati esteri accreditati presso la Repubblica italiana ovvero presso la Santa Sede e il Sovrano Militare Ordine di Malta, nonchè i membri delle loro famiglie;

3) gli agenti e funzionari delle organizzazioni internazionali intergovernative, nonchè i membri delle loro famiglie, ai quali competano privilegi ed immunità in applicazione di accordi o convenzioni multilaterali dei quali l'Italia è parte, ovvero di accordi bilaterali conclusi tra l'Italia e l'ente internazionale;

4) gli agenti e rappresentanti di Stati esteri presso le organizzazioni internazionali intergovernative aventi sede in Italia, nonchè i membri delle loro famiglie, così come gli agenti e rappresentanti di detti Stati chiamati a partecipare ad attività delle citate organizzazioni, ai quali competano privilegi ed immunità in applicazione degli accordi di cui *sub* 3).

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

Salvo quanto disposto nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale, le pene previste per i reati consumati o tentati di omicidio volontario, lesioni volontarie, minaccia, percosse, violenza privata, sequestro di persona, sequestro di persona a scopo di estorsione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, rapina, estorsione, in danno di persona che gode della speciale protezione prevista nell'articolo 1 della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973, sono aumentate da un terzo alla metà, quando tali reati sono determinati, anche indirettamente, dalle funzioni esercitate dalla persona offesa.

Le pene previste per i reati consumati e tentati di violazione di domicilio e danneggiamento, commessi contro uffici e domicili privati appartenenti alle persone indicate nel comma precedente o contro i mezzi di trasporto impiegati dalle suddette persone, sono aumentate da un terzo alla metà, quando tali reati sono determinati, anche indirettamente, dalle funzioni esercitate dalla persona offesa.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

Quando i reati di omicidio volontario, lesioni volontarie anche lievi, percosse, violenza privata, rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione siano consumati o tentati in danno delle persone di cui all'articolo 1 della presente legge, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 3.

Quando i reati consumati o tentati di violazione di domicilio o di danneggiamento sono commessi contro uffici o domicili privati appartenenti ad una delle persone di cui all'articolo 1 della presente legge o contro mezzi di trasporto usati dalle suddette persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 4.

Restano comunque in vigore le disposizioni di cui al libro II, titolo I, capo IV del codice penale.

Art. 5.

Nei casi previsti dall'articolo 2 le maggiori pene ivi previste si applicano soltanto se il reato, consumato o tentato, è determinato, anche indirettamente, da motivi che attengono alle funzioni della persona offesa dal reato stesso.

Art. 6.

Chiunque commetta i reati di cui ai precedenti articoli sul territorio dello Stato o a bordo di una nave o di un aeromobile registrati nello Stato, è punito secondo le disposizioni della presente legge ed assegnato alla giurisdizione italiana, salvo contrari accordi internazionali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Soppresso.**

**Soppresso.**

**Soppresso.**

**Soppresso.**

Art. 2.

È punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia:

a) il cittadino che commette all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1;

b) lo straniero che commette all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1 in dan-

(Segue: *Testo del Governo*)

Se tali reati sono commessi da un cittadino in territorio di altro Stato, il cittadino è soggetto alla legge ed alla giurisdizione dello Stato italiano.

Se, al momento in cui viene iniziato il procedimento penale, il cittadino non trovasi sul territorio dello Stato, si dovrà provvedere a rintracciarlo nei modi previsti dall'articolo 5, n. 1, della Convenzione e, quindi, a chiederne l'estradizione, se del caso, ai sensi dell'articolo 8, n. 1, della Convenzione, oppure, qualora la estradizione non venga concessa, a chiedere allo Stato, nel territorio del quale l'imputato si trova, che proceda senza indebito ritardo ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione.

#### Art. 7.

Se la persona offesa dal reato gode della speciale protezione di cui all'articolo 1 a causa delle funzioni che esercita per conto dello Stato italiano, si applica la legge italiana e l'imputato è soggetto alla competenza giurisdizionale italiana anche se il reato è stato commesso fuori del territorio dello Stato.

Qualora la persona, nei cui confronti è stato iniziato il procedimento, non si trovi sul territorio dello Stato, si dovrà provvedere a rintracciarla nei modi previsti dall'articolo 5, n. 1, della Convenzione e chiederne la estradizione allo Stato, nel cui territorio si trova, se del caso, ai sensi dell'articolo 8, n. 1, della Convenzione, oppure, qualora la estradizione non venga concessa, a chiedere a detto Stato che proceda nei suoi confronti senza indebito ritardo ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione.

#### Art. 8.

Qualora i reati di cui alla presente legge siano stati commessi fuori del territorio dello Stato ed il presunto colpevole si trovi nel territorio dello Stato, se l'estradizione non venga richiesta dallo Stato in cui è

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

no di persona che goda della speciale protezione prevista dall'articolo 1 della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, a causa delle funzioni che essa esercita per conto dello Stato italiano;

c) lo straniero che commette all'estero uno dei reati indicati nell'articolo 1, quando si trovi nel territorio dello Stato e non sia disposta l'estradizione.

**Soppresso.**

**Soppresso.**

(Segue: Testo del Governo)

stato commesso il fatto, oppure, se richiesta, sia stata rifiutata, il giudice competente dello Stato deve procedere ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione.

Art. 9.

Quando i reati di cui all'articolo 2 sono commessi sul territorio di un altro Stato contraente, e ricorrano circostanze sufficienti per far ritenere che il presunto colpevole si trovi nel territorio dello Stato italiano, le autorità competenti devono, anche se non richieste da altri Stati contraenti, porre in essere tutte le misure appropriate per rintracciarlo e metterlo a disposizione dello Stato nel quale è stato iniziato il procedimento.

Qualora questo Stato non richieda la estradizione o, comunque, lo Stato italiano non la conceda, il giudice italiano competente è tenuto a procedere ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione.

Art. 10.

Nel caso in cui uno, o più Stati, vanti la propria giurisdizione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione, lo Stato italiano, qualora si ritenga anche esso competente in base alla presente legge, per lo stesso fatto per il quale viene chiesta la estradizione, deve sottoporre senza indugio la persona di cui trattasi a procedimento informando gli Stati richiedenti delle ragioni del rifiuto di estradizione.

Se, invece, la legge stessa non prevede, per il fatto di cui trattasi, la competenza della giurisdizione italiana, l'extradizione viene concessa tenendo presenti, nell'ordine, la gravità del reato, il fatto che lo Stato richiedente sia parte della Convenzione, la priorità della domanda di estradizione.

L'extradizione può essere rifiutata anche quando ostino precetti di ordine costituzionale, ragioni relative alla sicurezza dello Stato, motivi di interesse nazionale, altra disposizione di legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**Soppresso.**

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

Il rifiuto di estradizione deve in ogni caso essere motivato.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano nei confronti degli Stati parte della Convenzione, con i quali l'Italia ha stipulato un trattato di estradizione, soltanto in quanto compatibili.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore, per l'Italia, della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, ivi compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

L'autorità giudiziaria trasmette senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia le informazioni necessarie per provvedere alle comunicazioni previste negli articoli 5 e 6, della citata Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici.

Art. 4.

*Identico.*